



**AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA
ARSARP**

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS*

va@pec.mite.gov.it

terzoli.silvia@mite.gov.it

va-5@mite.gov.it

DISS@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

e p. c.

a Tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati:

Al Ministero della cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

*Al Ministero della cultura Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio del Molise*

sabap-mol@pec.cultura.gov.it

*Alla Regione Molise II Dipartimento Valorizzazione Ambiente
e Risorse Naturali*

regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Provincia di Campobasso

provincia.campobasso@legalmail.it

Al Comune di Santa Croce di Magliano

santacrocedimagliano@halleycert.it

Servizio Programmazione politiche energetiche

regionemolise@cert.regione.molise.it

Servizio Difesa del suolo, demanio,

opere idrauliche e marittime - Idrico integrato

regionemolise@cert.regione.molise.it

Al Gruppo Carabinieri forestale CB

Fcb43304@pec.carabinieri.it

Al Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno

consorzio@pec.bonificatermoli.it

Alla Società

ARAN 2 S.r.l.

aran2.srl@legalmail.it

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
Protocollo Partenza N. 360/2024 del 18-01-2024
Doc. Principale - Copia Documento

OGGETTO: [ID: 10145] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 46,00 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB).
Proponente: ARAN 2 S.r.l. – Osservazioni

In riferimento al progetto in oggetto

si osserva e si comunica che

- contrariamente a quanto dichiarato a pag. 8 di 33 della relazione pedoagronomica (“Le derrate prodotte non hanno alcuna caratteristica particolare o di pregio, sono produzioni di massa, comuni e metrologicamente classificate come mercantili”) le aree agricole interessate dal progetto **sono destinate a produzioni tradizionali e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale**, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003. Ma tale affermazione potrebbe essere errata considerato che il proponente, ARAN 2 S.r.l. confonde i territori, infatti a pag. 19 di 33 della relazione pedoagronomica è riportato quanto segue: “Dal punto di vista della produttività agricola il Molise si trova al primo posto nella produzione nazionale di fichi, carote, patate, uva da tavola (uva regina). Nelle conche, alle colture tradizionali del grano e delle patate si sono aggiunte quelle della barbabietola e del tabacco. E buona la produzione di frutta e ortaggi, come Prodotti tipici che troviamo in Molise sono lo zafferano (**nella conca aquilana**) e la liquirizia (**zona di Atri**). Il Molise agricolo si sviluppa soprattutto nella fascia collinare che degrada dai grandi massicci montuosi verso la costa. E' questo il regno delle estese coltivazioni di cereali (frumento duro, soprattutto), della vite e, naturalmente dell'olivo, da cui provengono altri importanti prodotti **tipici abruzzesi**. Coltura, quella dell'olivo, di antichissima tradizione secondo secolo a.C. e realizzata con alcune particolarità. Dell'importanza che l'olio ha sempre avuto da queste parti, è poi significativo il fatto che proprio a questo prodotto facciamo riferimento tre Denominazioni di Origine Protette regionali. Il primo olio d'oliva, in ordine di tempo, ad ottenere l'ambito riconoscimento europeo, è stato l'**Aprutino Pescarese**”.

L'area individuata ha una forte vocazione agricola, ma con colture completamente diverse da quelle descritte - in quelle descritte si fa riferimento all'Abruzzo - e, essendoci già presenti altri impianti fotovoltaici, come confermato nella relazione pedoagronomica, quel comprensorio verrebbe fortemente danneggiato dall'effetto **“cumulo”** continuando a sottrarre **“Terreno fertile”** all'agricoltura, trattandosi, tra l'altro, dell'unica attività economica presente in un'area a forte vocazione agricola ed altamente vocata a dare marchi di qualità perché inserita in diversi disciplinari di produzione di prodotti a marchio DOP (DOP Vino “Biferno”, “Molise” e “Tintilia” e DOP OLIO Molise e IGT vino Terre degli Osci).

Anche il frumento duro rappresenta in quei luoghi una coltura di pregio anche per la caratterizzazione del paesaggio, essendoci un paesaggio agricolo storico iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali delle Pratiche Agricole **“Il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico”** proprio dedicato al frumento, anche da un punto di vista culturale in quanto va ad alimentare una filiera strettamente legata alla cultura gastronomica di quei luoghi.

Si richiama l'attenzione sull'affermazione secondo la quale il comune di Santa Croce di Magliano, come dichiarato a pag. 23 di 33 della relazione pedoagronomica, ha una superficie agricola utilizzata complessiva (SAU) di 4310 Ha e che la realizzazione dell'intervento comporta la perdita di 25,92 Ha di superficie agricola, una quantità del tutto trascurabile ovvero dello 0,51%! In realtà tale superficie, in quel territorio, tra superficie già occupata, superficie già autorizzata e superficie in istruttoria supera già il 10% della SAU che mai e poi mai dovrebbe essere destinata, secondo le leggi vigenti, trattandosi di terreno di pregio, a questo “uso alternativo”.

In realtà poi l'area totale interessata è pari "a **ha51.52.57** (foglio 16 particelle 48,51,45,38,50,49,24,52,25,27,28,23,39,26,54,55,32,45,68; foglio 30 particelle 54,55,32,45,68,30,46,47,48,67,61,50,68; foglio 32 particelle 25,63,72,58,90,27,28,29,31,32,33,34,66,36,35,84,43,6441,42,47,75; per un'estensione complessiva dell'area impegnata pari a ha 51.52.57 ha) come riportato a pag. 13 della SINTESI NON TECNICA elaborato C_1.2..

Pertanto, per quanto su detto, bisogna tener conto **concretamente** di questi aspetti anche e soprattutto nel rispetto di una normativa che trova coerenza nella difesa dei terreni fertili e dediti all'attività agricola di cui di seguito se ne riportano alcune:

- **Art. 12 comma 7 del D.Lgs n. 387/2003** prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici ma "**nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo**"

- **Allegato 3 paragrafo 17 punto f) del Decreto 10 settembre 2010** – Criteri per l'individuazione di **AREE non idonee** – [...]le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, **caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo**; [...] (punto richiamato anche all'art. 31 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77);

- **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017** recante "Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise - Approvazione", dove al punto 7.8.1 "Proposte per le Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise *per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise valgono i seguenti criteri di fondo: [...] esclusione totale dell'installazione a terra, salvo casi specifici quali aree abbandonate o dismesse (cave, discariche, ecc.)*";

- **PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC) (Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Dicembre 2019)** ".....a pag. 56 descrive l'approccio da seguire nell'individuazione dei siti per le concessioni che deve essere: "*ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili ad uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale;*

- **Art. 20 punto 3 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. "*Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.*"

Da ultimo, si segnala la reiterata presenza di refusi che riguardano la descrizione di altri territori

come a pag. 62 della SINTESI NON TECNICA elaborato C_1.2: “ *La presente relazione ha inteso verificare ex ante se esistono condizioni normative, dimensionali e di significatività degli impatti ambientali per cui il proposto **parco fotovoltaico da realizzare in località Carla Francesca nel Comune di Melfi (Pz)** debba essere sottoposto o meno a procedura di V.I.A. da parte dell’Autorità competente*”

Pertanto, per quanto su detto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 si osserva che è da valutare il significativo “consumo di suolo” (risorsa finita e non rinnovabile) in quanto l’area individuata ad ospitare il progetto rientra fra le aree “caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo”, (come evidenziato nella **Carta dei Vincoli Agricoli** della Regione Molise allegata al PEAR - Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante “Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise) e la perdita ne potrebbe determinare in quel contesto un “impatto ambientale significativo”.

L/P

Il Dirigente ARSARP
Dott. Nazzareno de Luca

